



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 12/12/2025

**ATTO N. DGC 242**

**PROMOZIONE DEI DIRITTI E PARITA' DI ACCESSO AI SERVIZI: NUOVE INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI SENZA DIMORA.**

Presiede: il Sindaco Silvia Salis

Assiste: il Segretario Generale Pasquale Criscuolo, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	SALIS SILVIA	SINDACO	P
2.	TERRILE ALESSANDRO LUIGI	VICESINDACO	P
3.	BEGHIN TIZIANA	ASSESSORA	P
4.	BRUZZONE RITA	ASSESSORA	P
5.	COPPOLA FRANCESCA	ASSESSORA	P
6.	FERRANTE MASSIMO	ASSESSORE	P
7.	LODI CRISTINA	ASSESSORA	P
8.	MONTANARI GIACOMO	ASSESSORE	P R

9.	PATRONE DAVIDE	ASSESSORE	P
10.	PERICU SILVIA	ASSESSORA	P
11.	ROBOTTI EMILIO	ASSESSORE	P
12.	VISCOGLIOSI ARIANNA	ASSESSORA	P

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità Sostenibile, Trasporto Pubblico, Lavoro e Rapporti Sindacali, Servizi Civici e Diritto di Cittadinanza, Emilio Robotti, nonché dell'Assessora al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età, Disabilità, Cristina Lodi;

Visti:

- la legge 24.12.1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"*omissis*
- il D.P.R. del 30\05\1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"*omissis*
- la circ. Istat n. 29 dell'8/2/1992;
- la "Guida alla vigilanza anagrafica / Sistema statistico nazionale," Istituto nazionale di statistica ISTAT, anno 2010;
- la legge n. 35 del 4 aprile 2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" nella parte relativa alle tempiste sulle iscrizioni anagrafiche;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2019 "*Linee di indirizzo per la gestione anagrafica delle persone in carico ai servizi sociali, sanitari, ufficio emergenza abitativa e ufficio esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia e dei cittadini stabilmente presenti sul territorio, ma senza fissa dimora*"

Premesso che:

- dal combinato disposto degli articoli 43 del codice civile, artt. 1 e 2 della legge 1228/ 1954 e degli articoli 1 e 3 del d.P.R. n. 223/1989 la residenza e la relativa iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;
- per persona senza fissa dimora si intende, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune una dimora abituale e stabile (circ. Istat n. 29 dell'8/2/1992)
- *per persona* "senza tetto" si intende chi vive in strada, soggiornante di volta in volta in sistemazioni di fortuna, senza un riparo definibile come soluzione abitativa; che ricorre a dormitori o strutture di accoglienza notturne

- l'art. 2 comma 3 della legge 1228/1954 prevede che *“la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione e tenuta a fornire all'ufficiale di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti fatti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”*;
- l'art. 2 comma 3 della legge 1228/1954 specifica altresì che *“in mancanza del domicilio il cittadino senza fissa dimora si considera residente nel Comune di nascita”*;
- l'art. 3 della L. 328/2000 prevede che è compito dei Comuni progettare, gestire ed erogare servizi ed interventi a favore delle persone in condizioni di marginalità sociale o a rischio di esclusione;

Considerato che:

- il domicilio, ai sensi dell'art. 43 del codice Civile, è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale degli affari e interessi della persona, non solo con riferimento alla sfera economica e sociale;
- la residenza, ai sensi dell'art. 43 del codice Civile, il luogo in cui la persona ha dimora abituale, nell'ordinamento vigente garantisce l'accesso al pieno godimento di molti diritti costituzionali.
- la Guida alla vigilanza anagrafica dell'Istat citata ammette, in analogia a quanto previsto nelle note illustrative della legge 1228/1954 cd anagrafica, l'iscrizione anagrafica presso una via fittizia delle persone senza tetto e senza fissa dimora, che abbiano domicilio presso il Comune;

Considerato altresì che la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2019 ha disposto, fra l'altro:

- di avviare un percorso con Asl 3, Ufficio Emergenza Abitativa e UEPE finalizzato alla dismissione del servizio di iscrizione anagrafica fittizia in Via di Mascherona 19, con conseguente iscrizione delle persone all'indirizzo fittizio, già in essere, di Via alla Casa Comunale, 1;
- che, ai fini sopra considerati di iscrizione presso l'indirizzo fittizio Via alla Casa Comunale, 1, la relativa istanza fosse presentata o dal cittadino o a mezzo di richiesta da ASL 3 o dagli Enti del Terzo settore che hanno in carico le persone interessate;
- di stabilire i criteri e le modalità sulla base dei quali effettuare l'iscrizione anagrafica in via alla Casa Comunale, 1, entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione, come previsto dall'art. 5 della l. 35/2012;

Rilevato che:

- come previsto dal punto 8) del dispositivo della Delibera sopra citata, è stata eseguita la sperimentazione delle modalità ivi approvate;
- i risultati della sperimentazione sono stati condivisi nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico *“Diritto alla salute e alla residenza delle persone in condizione di senza dimora”* avente come partecipanti tutti i soggetti coinvolti: Enti del Terzo settore, ASL 3, uffici Comunali e con la partecipazione di UNIGE;

- da tale confronto sono emerse diverse proposte di miglioramento della procedura di iscrizione anagrafica, volte a facilitare la fruizione dei servizi primari da parte dei cittadini senza fissa dimora, tra cui, in particolare:
- l'accesso alle cure mediche,
- l'integrazione dei criteri di elezione del domicilio, da parte degli interessati (punto 7 lett. c) del dispositivo della citata delibera;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare i seguenti criteri e modalità omogenei sulla base dei quali effettuare l'iscrizione anagrafica in via alla Casa Comunale 1, entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione:

a. Per le persone "senza dimora" in carico ai Servizi Sociali Comunali o conosciute dagli Enti e delle Associazioni del Terzo settore: occorre l'attestazione, da parte dei Servizi Sociali stessi, degli Enti e delle Associazioni del Terzo settore della condizione di "senza dimora" con riferimento ai richiedenti, in quanto fruitori di servizi di bassa soglia, quali mense, dormitori, centri di ascolto, ecc;

b. Per le persone in situazioni eccezionali di estremo disagio sociale e di assoluta precarietà abitativa, presenti abitualmente sul territorio del Comune e in carico ai Servizi Sociali comunali degli ATS o ai Servizi Sanitari: occorre l'attestazione, da parte dei Servizi Sociali comunali o dei Servizi Sanitari della ASL 3 dello stato di "senza fissa dimora";

Ritenuto conseguentemente di modificare l'ulteriore criterio di cui al comma 7 lettera c) della deliberazione citata, in accoglimento delle proposte provenienti dal suddetto gruppo di lavoro tecnico per l'elezione del domicilio, integrandole come segue:

- indirizzo di aggancio sul territorio genovese presso cui saltuariamente l'interessato si reca per sopperire ai bisogni primari (ad es. alimentazione, igiene personale, riposo);
- indicazione di un luogo specifico sul territorio genovese ove abitualmente la persona si reca, (ad es., luogo di culto, pubblico esercizio di vendita o somministrazione di servizi);
- indicazione di un luogo specifico, sul territorio genovese, ove l'interessato è presente abitualmente (ad es. veicolo in cui l'interessato dorme, pensilina, sala di attesa o analoghi, con indicazione dell'ubicazione dei medesimi);
- documentazione sanitaria relativa all'utilizzo di struttura, laboratorio ecc., ubicato sul territorio genovese;
- documentazione relativa all'utilizzo di servizi pubblici locali o ubicati sul territorio; precisato che le suelencate casistiche sono da considerare esemplificative e non esaustive al fine dell'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti;

Precisato che quanto sopra è subordinato alla verificabilità oggettiva delle condizioni di Legge da parte dell'Ufficiale di Anagrafe, come previsto dall'art.2 comma 3, L. 1228\54 e dall'art.18 bis comma 1 D.P.R. 223\89;

Considerata inoltre l'opportunità di:

- procedere all'aggiornamento dei soggetti iscritti attraverso la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti;
- dare mandato agli uffici comunali di Anagrafe e delle Politiche Sociali di collaborare con gli Enti del Terzo Settore e con la ASL3 al fine di condividere e formalizzare le procedure più idonee alla revisione periodica delle iscrizioni dei cittadini alla via fittizia come sopra individuata;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta da Vilma Margherita Viarengo, responsabile del procedimento anagrafico, incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato che il presente provvedimento sostituisce la Deliberazione di Giunta 1/2019, costituendo un aggiornamento del percorso intrapreso con la stessa;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che il presente provvedimento, essendo volto alla tutela di persone fragili, facilitandone il conseguente accesso ai servizi essenziali, deve essere immediatamente eseguibile;

La Giunta  
previa regolare votazione all'unanimità  
DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, di:

1. Prendere atto della dismissione del servizio di iscrizione anagrafica fittizia alla via reale Mascherona 19, con conseguente iscrizione delle persone senza dimora all'indirizzo fittizio, già in essere, di Via alla Casa Comunale, 1;
2. Individuare i criteri sulla base di cui effettuare l'iscrizione anagrafica in Via alla casa Comunale 1 entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione, come di seguito specificati:
  - a. Per le persone "senza dimora" in carico ai Servizi Sociali Comunali o conosciute dagli Enti e delle Associazioni del Terzo settore: occorre l'attestazione, da parte dei Servizi Sociali stessi, degli Enti e delle Associazioni del Terzo settore della condizione di "senza dimora" con riferimento ai richiedenti, in quanto fruitori di servizi di bassa soglia, quali mense, dormitori, centri di ascolto, ecc.;

b. Per le persone in situazioni eccezionali di estremo disagio sociale e di assoluta precarietà abitativa, presenti abitualmente sul territorio del Comune e in carico ai Servizi Sociali comunali degli ATS o ai Servizi Sanitari: occorre l'attestazione, da parte dei Servizi Sociali comunali o dei Servizi Sanitari della ASL 3 dello stato di "senza dimora";

c. le persone richiedenti l'iscrizione anagrafica nel registro delle cittadine e dei cittadini senza dimora non in carico ai servizi pubblici e non conosciute dagli Enti del terzo settore sono tenute a dichiarare, il possesso di almeno uno dei seguenti elementi, da considerarsi esemplificativi e non esaustivi, attraverso la produzione documentazione attestante l'elezione del proprio domicilio relativamente a:

- I. lavoro a Genova;
- II. figli che frequentano la scuola a Genova;
- III. familiari residenti a Genova;
- IV. interessi economici o giudiziari a Genova;
- V. indirizzo di aggancio sul territorio genovese presso cui saltuariamente l'interessato si reca per sopperire ai bisogni primari della persona;
- VI. indicazione di un luogo specifico sul territorio genovese ove abitualmente la persona si reca per soddisfare esigenze personali;
- VII. indicazione di un luogo specifico, sul territorio genovese, ove l'interessato è presente abitualmente *omissis*
- VIII. documentazione sanitaria relativa all'utilizzo di struttura, laboratorio ecc., ubicato sul territorio genovese;
- IX. documentazione relativa all'utilizzo di servizi pubblici locali o ubicati sul territorio,

subordinatamente alla oggettiva verificabilità da parte dell'Ufficiale di anagrafe ai sensi art.2 comma 3 L. 1228\54 e art.18 bis comma 1 D.P.R. 223\89;

3) Di procedere, all'aggiornamento delle posizioni degli iscritti - da parte dell'Anagrafe del Comune, in collaborazione con le Politiche Sociali, Enti del terzo settore e ASL 3 - anche al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti;

4) Dare mandato agli uffici comunali di Anagrafe e Politiche Sociali di collaborare con gli Enti del Terzo Settore e con la ASL3 con la finalità di condividere e formalizzare le procedure più idonee alla revisione periodica delle iscrizioni dei cittadini alla via fittizia come sopra individuata;

5) Demandare alla Direzione Demografici la contemporanea iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Genova;

6) Provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, per quanto di eventuale competenza.

7) dare atto che il presente provvedimento sostituisce il DGC 1/2019

8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stante la condizione di estrema fragilità dei cittadini e cittadine coinvolti che ne richiede l'urgenza dell'applicazione

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE  
Silvia Salis  
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Pasquale Criscuolo  
Firmato digitalmente



**COMUNE DI GENOVA**

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA  
178 N. 328 / 2025 DEL 24/11/2025 AD OGGETTO:

PROMOZIONE DEI DIRITTI E PARITA' DI ACCESSO AI SERVIZI: NUOVE INDICAZIONI PER  
L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI SENZA DIMORA.

**PARERE TECNICO**  
**(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 )**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

11/12/2025

Il Dirigente Responsabile  
Direzione Demografici  
Dottorssa Fernanda Gollo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 178 N. 328 / 2025 DEL 24/11/2025 AD OGGETTO:

PROMOZIONE DEI DIRITTI E PARITA' DI ACCESSO AI SERVIZI: NUOVE INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI SENZA DIMORA.

**PARERE TECNICO**  
**(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 )**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

11/12/2025

Il Dirigente Responsabile  
Direzione Servi per fragilità  
e vulnerabilità sociale  
Dottoressa Elisa  
Malagamba

Firmato digitalmente